REGOLAMENTO



PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI A SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di selezione delle domande di assegnazione temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale ed avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo.

2. Gli alloggi di emergenza sociale, ai sensi della L.R. 44/97 art. 19 comma 1 lett. b) sono considerati come alloggi procurati a titolo precario.

3. Gli alloggi di emergenza sociale, risultano essere quelli esclusi dal patrimonio e.r.p., in quanto costruiti unicamente con fondi comunali, senza il concorso statale o regionale (Art. 2 L.R. 44/97).

Art. 2
Destinatari e requisiti

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale, i singoli cittadini e nuclei residenti nel Comune di Ancona che alla data della domanda sono in possesso di tutti i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica così come determinati dalla legge regionale in vigore al momento della domanda e che dimostrino di possedere contemporaneamente anche i seguenti due requisiti aggiuntivi:

a) Disagio abitativo del nucleo familiare richiedente (per disagio abitativo si intende la collocazione, al momento della presentazione della domanda, in alloggi impropri, o antigienici, o con barriere architettoniche, o provvisori o inadeguati).
b) Disagio sociale o socio-sanitario che può consistere alternativamente nella presenza nel nucleo di:
   - b_1 persona con problemi sociali e/o sanitari limitanti l'autonomia personale documentati dai Servizi Distrettuali e/o dal Servizio Sanitario Nazionale;
   - b_2 portatore di handicap: si considera tale, colui che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (con grado di invalidità certificato pari almeno al 67%);
   - b_3 adulto singolo con minore/i a carico;
   - b_4 maggiorenne istituzionalizzato e/o incluso in specifico progetto socio-riabilitativo, e/o ospite di comunità terapeutica o di accoglienza con problemi sociali documentati;
   - b_5 vittima di accertati maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare;

2. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti degli Enti gestori, al pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.

Art. 3
Contenuto e presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Servizio Servizi Sociali, deve essere presentata presso le seguenti sedi:
- Comune di Ancona Servizio Protocollo - Piazza XXIV Maggio
- Sedi Distretti Territoriali
- Servizio Servizi Sociali - Viale della Vittoria n. 37

e deve contenere ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.

2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968 n.15.

Art. 4
Istruttoria delle domande

1. Il Comune procede attraverso i Servizi Sociali all'istruttoria delle domande presentate dal richiedente verificandone la completezza e regolarità sulla base della dichiarazione dell'interessato o del Tutore legale nonché documentate o accertate d'ufficio e aggiorna bimestralmente la graduatoria in relazione ai punteggi di cui all'art. 5.

Art. 5
Commissione Comunale

1. La Commissione preposta alla valutazione delle domande è così formata:
- Dirigente Servizi Sociali o suo delegato;
- Dirigente Servizio Alloggi o suo delegato;
- Responsabili U.O. Distretti Sociali;
- Dipendente del Servizio Servizi Sociali con funzione di segretario e istruttoria delle domande.

2. La Commissione provvede alla stesura della graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:

a) Condizioni soggettive:

- a_1 reddito complessivo del nucleo familiare non superiore alla linea di povertà relativa annualmente stabilita dall'ISTAT, punti 1;
- a_2 reddito complessivo del nucleo familiare non superiore alla linea di povertà assoluta annualmente stabilita dall'ISTAT, punti 3;
- a_3 nucleo familiare con un minore a carico, punti 2;
- a_4 nucleo familiare con due minori a carico punti 3;
- a_5 nucleo familiare con più di due figli a carico, ulteriori 0,5 punti per ogni figlio minore successivo al secondo
- a_6 portatore di handicap superiore al 67% o con grave patologia comportante invalidità permanente, punti 3;

a_7 genitore solo con figlio / i minori / i a carico, punti 4;

a_8 soggetto privo di risorse parentali (senza familiari, con familiari totalmente incapaci o impossibilitati), punti 2;

b) Area dell'autonomia e del disagio socio-sanitario:

b_1 soggetto in grave stato di emarginazione e di scadimento psico-fisico assistito dai servizi pubblici, punti 3;

b_2 soggetto con problemi di ordine psico-sociale incluso in specifico progetto socio-riabilitativo istituzionalizzato e non, punti 4, non cumulabili con il precedente;

c) Area dell'emergenza abitativa:

c_1 alloggi impropri: comprende tutte le situazioni alloggiative presso istituti, strutture di appoggio, alberghi, gestite e / o disposte dal Servizio Pubblico e debitamente certificate; nonché baracche, cantine, garage ecc., punti 6;

c_2 alloggio antigienico: (certificato dall'Azienda U.S.L.), punti 4;

c_3 alloggio con barriere architettoniche; ovvero alloggi che presentino barriere architettoniche da riferirsi al soggetto che presenti la domanda o altro componente del nucleo familiare, punti 3;

c_4 alloggi provvisori: comprende tutte le situazioni alloggiative con caratteristiche di provvisorietà o temporaneità, punti 3;

c_5 alloggio inadeguato, punti 2.

3. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai punti c_1, c_2 della lettera c).

4. A parità di punteggio si considerano nell'ordine le seguenti priorità:

a) abitazione in alloggio improprio;
b) abitazione alloggio antigienico;
c) abitazione in alloggio con barriere architettoniche;
d) abitazione in alloggio provvisorio;
e) abitazione alloggio inadeguato;
f) minor reddito.

5 Qualora vi sia parità fra i concorrenti si procede mediante sorteggio.

Art. 6
Gestione della graduatoria

1. Il comune aggiorna la graduatoria ogni due mesi.

2. La graduatoria bimestrale di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene resa nota in apposite bacheche presso i Servizi Sociali centrali e distrettuali.

3. La graduatoria rimane aperta e viene rivista sulla base delle nuove domande e delle integrazioni alle domande già presentate o sulle eventuali opposizioni che saranno valutate per la graduatoria successiva.

Art. 7
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Il Comune prima dell'assegnazione accerterà la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 2.

2. In caso di assegnazione motivata dalla presenza di problematiche sanitarie di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) b_1, la stessa è subordinata al parere favorevole del Servizio Sanitario che ha in carico il soggetto e/o nucleo familiare richiedente.

Art. 8
Scelta degli alloggi

1. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria tenendo conto della composizione del nucleo familiare e della superficie in metri quadrati degli alloggi disponibili.

2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto.

3. In caso di mancata presentazione, entro il termine stabilito dal Servizio Servizi Sociali, in assenza di giustificato motivo da comunicarsi nel termine di 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione di alloggio all'ufficio competente, si procede alla cancellazione dalla graduatoria.

4. L'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento è incompatibile con l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. (L.R. 44/1997)

5. L'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento ha carattere di temporaneità. L'assegnatario è obbligato a presentare domanda ai fini dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in occasione del primo bando emesso dal Servizio competente successivamente alla assegnazione dell'immobile ottenuto in applicazione delle norme di cui al presente regolamento. In caso di mancata presentazione di detta domanda si procederà alla revoca dell'assegnazione.

Art. 9
Decadenza

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Dirigente del Servizio Servizi Sociali nel caso in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l'immobile assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di 60 giorni dalla consegna;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite.

Art. 10
Gestione degli alloggi

1. La gestione degli alloggi di cui al presente regolamento è demandata al Servizio di Edilizia Sociale, con oneri a carico dello stesso, che potrà a sua volta avvalersi dello I.A.C.P. di Ancona, con cui è già stata stipulata apposita convenzione.